

ARCHIVIO CAPITOLINO – TITOLARIO GENERALE POSTUNITARIO

TITOLO 31: DAZIO SUL MACINATO

(Estremi cronologici: 1871-1876. Consistenza: fascicoli n. 28, buste n. 1)

L'esigua documentazione contenuta nel titolo 31 a parte qualche atto relativo al personale¹, riguarda il contratto d'appalto per la riscossione del dazio consumo sul macinato; l'applicazione in Roma delle norme che regolavano il dazio stesso e le vertenze sorte in merito all'interpretazione di tali norme.

Per quanto attiene al primo punto, la riscossione del dazio governativo relativo al macinato fu data in appalto dal Ministero delle Finanze al Comune di Roma² a partire dal primo aprile 1871, fino al 31 dicembre 1875, per l'annua corrisposta di lire cinquecentomila, con successivo rinnovo del contratto stesso³.

All'indomani dell'Unità d'Italia, per la città di Roma e provincia furono lasciate in vigore le precedenti disposizioni pontificie vigenti in tema di macinazione dei cereali, in attesa dell'emanazione dei nuovi decreti reali in materia. In base a tali disposizioni si prevedeva sotto il nome di "Dazio del Macinato", per Roma e provincia, un sistema di riscossione diverso da quello vigente in tutte le altre Province del Regno poiché il Comune aveva diritti di macinazione anche sulle farine molate altrove. Tali norme generarono le proteste dei commercianti, -sfociate poi in vertenze con il Comune⁴-, che si ritenevano penalizzati dal pagare una doppia tassa: sia sul luogo di provenienza e macinazione delle farine introdotte nella Provincia di Roma, sia all'ingresso nella città e/o provincia romana. Ad alimentare le proteste contribuì anche la scarsa visibilità data alla possibilità di rimborso del dazio di macinazione pagato in più prevista per i commercianti, previa domanda inoltrata all'Intendenza di Finanza⁵.

Altra questione con relativi strascichi giudiziari⁶, sorse in merito alla tassa anticipata sul grano molato in Roma e provincia, ma destinato all'esportazione, per il quale si richiedeva la restituzione della tassa di consumo pagata anticipatamente al momento della introduzione del grano nell'area romana⁷.

¹ Cfr: b. 1 ff. 14, 20, 27

² Cfr: b. 1 ff. 7, 13

³ Cfr: b. 1 f. 26

⁴ Cfr: b. 1 ff. 3, 7, 8, 11, 12

⁵ Cfr: b. 1 f. 13

⁶ Cfr: b. 1 f. 25

⁷ Cfr: b. 1 f. 16

Di tale protesta si fece promotore un gruppo di pastai romani, capeggiati da Michele Pantanella.

Quanto ai criteri d'inventariazione, le carte sono ordinate in base al numero crescente di protocollo generale e, in alternativa, se prive di quest'ultimo, collocate alla fine dell'anno di appartenenza. Per la datazione, espressa nella forma anno-mese-giorno, si sono considerate la data iniziale e quella finale riportate sui documenti, comprendendo in esse anche gli allegati. Al contrario, non si sono considerate le date di bandi, notazioni ed opuscoli vari a stampa, a meno che non fossero gli unici presenti nel fascicolo. Degli opuscoli a stampa si è riportata la segnalazione nel campo note, indicandone autore, titolo, luogo e data di edizione. Nel caso di atti privi di datazione si è fatto riferimento alla data del protocollo. Le date incomplete sono state riportate riempiendo con altrettanti zeri i campi fissi mese e/o giorno della scheda informatizzata del database *Access*, utilizzata per l'inventariazione. Le buste, individuate anche da un numero di catena, sono numerate progressivamente all'interno di ciascun titolo, mentre i fascicoli hanno una numerazione progressiva all'interno di ciascuna busta. Nel campo "oggetto" si è riportato tra virgolette il titolo del fascicolo, se presente; altrimenti si è elaborato un titolo che descrivesse sinteticamente il contenuto del fascicolo, senza specificarne la tipologia documentaria, spesso compresa nel titolo.

29 Maggio 2007

MARIA RENATA GARGIULO